



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 ottobre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Casaleone relativa al rendiconto relativo all'esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2019/2021 dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	ESERCIZIO 2019
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	160.339,46
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	143.855,46
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	139.702,81
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	57.631,34
Z2) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	57.631,34
Z3) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	56.215,34
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	217.970,80
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	201.486,80
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	195.918,15

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	1.573.988,82
Residui attivi	804.890,19
Residui passivi	715.687,20
FPV	147.855,69
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	1.515.336,12
Totale accantonamenti	938.364,11
<i>Di cui: FCDE</i>	147.552,86
Totale parte vincolata	137.205,71
Totale parte destinata agli investimenti	144,49
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2019	439.621,81

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	340.789,59	242.857,99	71,26%
Tit.1 competenza	2.324.972,06	2.114.334,04	90,94%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	199.061,68	141.457,66	71,06%
Tit.3 competenza	410.265,12	304.839,62	74,30%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	1.573.988,82
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria	0,00
Tempestività dei pagamenti	- 11,48 giorni

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2019
Debito complessivo a fine esercizio	5.252.224,25

2. Con riferimento agli esercizi 2017 – 2018, il Comune era stato destinatario della deliberazione n. 132/2020/PRSP nella quale era stato rilevato: la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 era positivo, la bassa percentuale di riscossione con riferimento alle

voci "IMU" e ""Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada", che la gestione 2017 aveva registrato una perdita d'esercizio pari ad euro 920.868,38, che il fondo di dotazione negli esercizi 2017 e 2018 era pari a € - 1.784.273,03, il superamento, con riferimento ai rendiconti 2017 e 2018, del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 e del parametro obiettivo P4-Ind. 10.3.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota 5490 del 20 settembre 2022. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 3 ottobre 2022 (prot CdC 05777 del 3 ottobre 2022).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correctivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, "*è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" ed ha "*la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive*" (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che "*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti*

locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente").

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche "l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *"gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il

questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata la mancata valorizzazione dei FPV d'entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, per le annualità ricomprese nel bilancio di previsione in esame.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che "lo schema del Bilancio di previsione 2019-2021, predisposto tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 18/02/2019. Sulla base delle informazioni e delle evidenze contabili disponibili al momento della redazione del bilancio stesso non risultava FPV da iscrivere in entrata e conseguentemente i relativi impegni finanziati con FPV.

L'ente ha provveduto poi ad aggiornare lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato a seguito dell'approvazione del riaccertamento dei residui da parte della Giunta, reimputando impegni di parte capitale per euro 30.132,64 per variazione di esigibilità della spesa (la maggior parte delle spese non richiedevano il cronoprogramma).

Anche relativamente all'FPV di parte corrente, si è provveduto ad aggiornarlo a seguito dell'approvazione del riaccertamento dei residui da parte della Giunta con deliberazione n. 39 in data 25/03/2019, reimputando impegni riferiti a premialità/trattamento accessorio e incarichi legali".

La Sezione rammenta che, secondo quanto stabilito nei principi contabili di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, correnti e di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la programmazione e la previsione delle stesse è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. Il punto 5.4 del suddetto Allegato 4/2 - sul quale si richiama l'attenzione dell'Ente - detta la puntuale disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.

Si segnala, inoltre, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il

documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

Il Collegio richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.

2. Nel Questionario si afferma che l'Ente ha adottato il Piano delle Performance 2019 con uno specifico provvedimento in data 12/6/2020 (che però corrisponde alla data di approvazione del Piano nell'esercizio successivo).

In sede istruttoria è stato precisato che trattasi di un errore materiale e che *“la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 76 del 12/06/2019 ha provveduto ad adottare il Piano delle performance per l'anno 2019”*.

Il Collegio rileva che il suddetto *piano delle performance* è stato comunque adottato tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 e dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000. La Sezione invita l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di assicurare che gli strumenti di programmazione siano adottati entro i termini legislativamente previsti. Inoltre, invita l'Ente a prestare maggiore attenzione nella compilazione dei Questionari, dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

3. Dall'esame dell'Allegato a3) Elenco risorse destinate agli investimenti è stata rilevata la perdita di una quota pari a 2.771,00 euro nonché, in relazione al rendiconto 2019, è emersa la potenziale perdita di vincoli a valere sul risultato di amministrazione, sui quali l'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti.

A tal proposito è stato, quindi, precisato che *“l'importo di euro 2.771,00 riportato nell'allegato a/3, in realtà non corrisponde ad una perdita di quote in quanto erroneamente è stato collocato nella cella g) che invece riguarda risorse che si sta destinando agli investimenti accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019. A riprova, infatti, tale risorsa non è stata accantonata nell'allegato a/1. In sede di approvazione del rendiconto 2019, l'allegato a/3 ha riportato le risorse destinate agli investimenti con riferimento all'avanzo destinato 2018, mentre non ha tenuto conto, per mero errore, delle ulteriori quote di avanzo di amministrazione 2018 applicato al bilancio 2019 come risulta dal prospetto degli equilibri al punto P) “Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento”. Le risorse destinate agli investimenti, inoltre, hanno subito una riduzione per effetto dell'eliminazione di un residuo attivo di parte capitale risultato insussistente pari ad euro 24.0000,00. Di fatto il risultato di competenza, tenuto conto della sua riduzione per l'eliminazione del residuo attivo, è confluito nell'avanzo disponibile, mantenendo comunque la sua destinazione originaria in quanto l'ente nel successivo esercizio lo ha destinato esclusivamente al finanziamento di spesa d'investimento”*.

La Sezione evidenzia che la cancellazione di un residuo attivo per insussistenza si riflette sul risultato di amministrazione (e non sul risultato di competenza), mediante una sua rimodulazione al ribasso di pari ammontare con contestuale svincolo della parte destinata

ad investimenti, mentre il saldo di parte capitale dovrà confluire tra i fondi destinati agli investimenti (ove non prevista specifica destinazione), come definiti dall'art. 187 del Tuel e dal punto 9.2.11 del *Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Ciò premesso, preso atto che a rendiconto 2019 le risorse di parte capitale sono confluite nella quota disponibile dell'avanzo per l'effetto di un mero errore materiale - ma che ne è stato comunque preservato il vincolo di destinazione in quanto "*l'ente nel successivo esercizio lo ha destinato esclusivamente al finanziamento di spesa d'investimento*" - la Sezione, in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta rappresentazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, raccomanda all'Amministrazione comunale di attenersi alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, valutando, in particolare, il corretto appostamento delle risorse di parte capitale non impegnate in corso d'anno.

4. Il tasso complessivo di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria è pari al 37%, con la conseguente formazione di residui della competenza per 43.503,43 euro. L'andamento della riscossione in c/residui comporta una massa creditoria da riportare all'anno successivo, proveniente dalla sola gestione dei residui, pari al 71,5% (e quindi per 61.445,46 euro); pertanto i residui derivanti dalla lotta all'evasione tributaria sono passati da 85.918,76 euro all'1/01/2019 ad euro 104.949,06 al 31/12/2019.

In sede istruttoria l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti e prodotto il seguente prospetto "*riepilogativo dei residui attivi al 31/12/2019 derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e il relativo grado di riscossione avvenuto negli anni 2020, 2021 e 2022 fino ad oggi*:"

A							
<i>residui attivi al 31/12/2019 derivanti dalla gestione residui+ competenza (dato riportato nel questionario e corrispondente ai dati di bilancio)</i>	<i>residui colonna A incassati nel 2020</i>	<i>% riscossione</i>	<i>residui colonna A incassati nel 2021</i>	<i>% riscossione</i>	<i>residui colonna A incassati ad oggi</i>	<i>% riscossione</i>	<i>Totale % riscossione</i>
105.435,03	50.633,80	48%	31.181,53	30%	19.316,50	18%	96%

Pur evidenziando che la massa creditoria riportata nell'esercizio 2020 proveniente dai residui al 31/12/2019 è risultata di importo rilevante, si rappresenta che l'ente ha mantenuto una certa costanza nella riscossione di tali residui, riuscendo a smaltirli quasi integralmente. Nel bilancio 2022/2024 i residui risalenti al 2019 e precedenti risultano, infatti, da incassare per il 4%. Non sono stati cancellati residui per avvenuta prescrizione dei crediti in quanto non sussisteva la fattispecie.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, raccomanda un costante monitoraggio sulla riscossione delle suddette entrate.

5. Si rileva lo sfioramento del parametro obiettivo P4, codice indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari), che ha assunto un valore pari a 17,96% a fronte di una soglia critica del 16%.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato di aver contratto negli ultimi 10 anni *“un solo nuovo mutuo di euro 110.000,00 con l'istituto per il Credito Sportivo che rimborsa integralmente la quota interessi per finanziare (anche con l'utilizzo di fondi propri) l'opera di messa in sicurezza infrastruttura stradale (pista ciclabile). Come già sopra riportato, sono state valutate operazioni di rinegoziazione del debito contratto con Cassa Depositi e Prestiti ma senza aderirvi in quanto i piani di ammortamento proposti non risultavano convenienti oltre che gravare in maniera consistente sulle future generazioni. Considerato che l'estinzione anticipata di mutui contratti con la CCDDPP comporta oneri o penali a carico dell'ente, si valuterà la possibilità di estinguere parte del debito contratto per anticipazione di liquidità compatibilmente con quote di avanzo disponibile, che tuttavia prioritariamente è destinato ad interventi di salvaguardia e sicurezza del patrimonio”*.

Il Collegio prende atto.

6. Dall'esame della documentazione in atti è emerso che il Fondo di dotazione è negativo per euro 1.730.613,33.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *“il valore del fondo di dotazione non è risultato positivo in quanto i beni inventariati, che per l'ente non costituivano garanzia a copertura di eventuali debiti, risultavano superiori al valore del patrimonio netto. Il Fondo di dotazione 2019 si è ridotto di euro 53.659,70 rispetto a quello del 2018 in quanto in sede di approvazione del rendiconto 2018 il Consiglio comunale ha deliberato di destinare il risultato economico ad incremento del fondo di dotazione al fine del suo parziale ripristino”*.

In proposito la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente su quanto già evidenziato nella precedente deliberazione n. 132/2020.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Casaleone (VR):

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- invita l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di assicurare che gli strumenti di programmazione siano adottati entro i termini legislativamente previsti;
- raccomanda in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta rappresentazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti di attenersi alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, valutando, in particolare, il corretto appostamento delle risorse di parte capitale non

impegnate in corso d'anno;

- rileva un basso tasso di riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, come precisato nella parte motivata;
- rileva lo sfioramento del parametro obiettivo P4, codice indicatore 10.3, come precisato nella parte motivata;
- rileva che il fondo di dotazione è pari a euro - 1.730.613,33 e richiama l'attenzione dell'Ente su quanto già evidenziato nella precedente deliberazione n. 132/2020;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casaleone (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2022

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini